



Città di Caselle Torinese

Provincia di Torino

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, BENEFICI A PERSONE FISICHE, AD ASSOCIAZIONI ED ENTI





INDICE

CAPO I - NORME GENERALI	1
<i>Articolo 1 - Oggetto</i>	1
<i>Art. 2 Finalità generali</i>	1
<i>Art. 3 Esclusioni</i>	1
<i>Art. 4 Individuazione dei destinatari, criteri e durata dei benefici</i>	2
<i>Art. 5 Pubblicità degli interventi con patrocinio del Comune</i>	2
<i>Art. 6 Campo di applicazione</i>	3
<i>Art. 7 Modalità di presentazione dell'istanza</i>	3
<i>Art. 8 Erogazione del contributo</i>	4
<i>Art. 9 Interventi straordinari. Disciplina</i>	5
<i>Art. 10 Condizioni che regolano gli interventi del Comune</i>	5
CAPO II - ATTIVITÀ PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA E	6
DELL'ISTRUZIONE E DELLO SPORT	6
<i>Art. 11 Attività culturali</i>	6
<i>Art. 12 Benefici nel settore scolastico</i>	7
<i>Art. 13 Attività Sportive</i>	7
CAPO III - SVILUPPO DELL'ECONOMIA E DELL'OCCUPAZIONE	7
<i>Art. 14 Interventi per la valorizzazione delle attività economiche</i>	7
CAPO IV - BENEFICI ASSISTENZIALI	8
<i>Art. 15 Finalità ed attuazione degli interventi del Comune</i>	8
<i>Art. 16 Contributi ad enti ed associazioni</i>	9
<i>Art. 17 Enti ed associazioni religiose</i>	9
CAPO V - INTERVENTI CONCESSI A PERSONE FISICHE	9
<i>Art. 18</i>	9
<i>Art. 19</i>	9
CAPO VI - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO	10
<i>Art. 20 Entrata in vigore del regolamento</i>	10



CAPO I - NORME GENERALI

Articolo 1 - Oggetto

1. La concessione di contributi, sovvenzioni, e benefici economici di qualunque natura a persone fisiche, enti ed associazioni pubbliche e private viene effettuata dal Comune, nell'esercizio della sua autonomia, secondo le modalità, le procedure ed i criteri stabiliti dal presente Regolamento per dare attuazione all'art. 12 della Legge del 7 agosto 1990, n. 241 assicurando equità e trasparenza all'azione amministrativa e realizzando il miglior impiego delle risorse destinate al conseguimento di utilità sociali per la comunità amministrata ed a promuoverne lo sviluppo.

Art. 2 Finalità generali

1. Il Comune può intervenire con la concessione di contributi, sovvenzioni, e benefici economici a persone fisiche, enti ed associazioni pubbliche e private, nei limiti delle risorse previste in bilancio, per le seguenti finalità, elencate in ordine alfabetico:
 - Aggregazione giovanile;
 - Assistenza e sicurezza sociale e Interventi di prevenzione del disagio;
 - Attività ricreative e del tempo libero;
 - Celebrazione di solennità civili e religiose;
 - Educazione ambientale;
 - Istruzione e cultura;
 - Promozione della pratica dello sport;
 - Valorizzazione delle attività economiche.
2. La definizione delle finalità di cui al precedente comma non preclude al Comune la possibilità d'interventi di carattere straordinario, quando gli stessi siano motivati da fatti ed esigenze di particolare interesse per la comunità o che costituiscono testimonianza di solidarietà verso popolazioni colpite da gravi eventi e calamità.
3. Per ciascun settore sono individuate le attività e le iniziative che generalmente caratterizzano l'intervento del Comune, non escludendo tuttavia quelle non previste ma che, per le loro finalità, sono ad esso riconducibili.

Art. 3 Esclusioni

1. Sono esclusi dalla presente disciplina i costi sociali che il Comune assume per i servizi direttamente gestiti o che sono eseguiti per proprio conto da altri soggetti, essendo gli stessi regolati:



- a) per le agevolazioni, riduzioni ed esenzioni dal pagamento di corrispettivi per la fruizione di beni e di servizi, come previsto da norme vigenti e dai relativi regolamenti;
- b) per le riduzioni ed esenzioni dalle tasse e tariffe di altri servizi pubblici o a domanda individuale, dalle relative leggi e dai relativi regolamenti.

Art. 4 Individuazione dei destinatari, criteri e durata dei benefici

1. Le Associazioni appartenenti al terzo settore devono registrarsi presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), in forma telematica istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in attuazione degli artt. 45 e segg. del Codice del Terzo Settore (Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117) e di essere in possesso di tutte le caratteristiche di Legge (Bilancio, Statuto, ecc...). Qualora l'Associazione fosse esente dalla registrazione occorre produrre al Comune una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e s.m.i. nel quale si attesti il motivo dell'esenzione.
2. I destinatari dei benefici, aventi le caratteristiche di cui al comma 1, sono i soggetti aventi una ricaduta nel territorio del comune di Caselle T.se o appartenenti alla Consulta delle Associazioni del Comune di Caselle T.se, ai quali la Giunta Comunale può concedere tali benefici quantificandone l'entità entro i limiti di stanziamento di bilancio e nel rispetto delle normative vigenti in materia tributaria, tariffaria e per l'uso dei beni pubblici.
3. I beneficiari possono essere individuati anche tra coloro che non abbiano i requisiti di cui al comma precedente, purché l'attività svolta nell'ambito comunale risulti di particolare interesse per la collettività e/o per la promozione dell'immagine del Comune.
4. La durata dei benefici deve essere comunque commisurata al periodo di operatività del bilancio.

Art. 5 Pubblicità degli interventi con patrocinio del Comune

1. Gli Enti pubblici e privati, le Associazioni ed i Comitati che ricevono patrocinio, ed eventuale contributo, da parte del Comune per la realizzazione di manifestazioni, iniziative e progetti sono tenuti a dar evidenza nella pubblicizzazione di tali eventi della partecipazione del Comune.
2. Il patrocinio concesso da parte del Comune per manifestazioni, iniziative, progetti



deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e sarà concesso tramite parere espresso dalla Giunta Comunale. La concessione del solo patrocinio non comporta benefici finanziari, mancati incassi da parte del Comune o agevolazioni a favore delle manifestazioni per le quali viene accordato.

3. La richiesta di patrocinio con utilizzo di spazi pubblici, immobili, ecc.. di proprietà del Comune e/o con contributo, devono essere richiesti con le modalità stabilite dal presente Regolamento all' Art. 7 e concesse con deliberazioni della Giunta Comunale.

Art. 6 Campo di applicazione

Le concessioni di cui al precedente Art. 1 sono erogate a domanda degli interessati, nell'ambito dei servizi e/o aree di attività indicate.

Per l'istruttoria delle domande gli uffici comunali preposti e l'Amministrazione osserveranno le norme, per quanto applicabili, del presente Regolamento Comunale.

Art. 7 Modalità di presentazione dell'istanza

1. Ad Enti ed Associazioni aventi caratteristiche di cui all'art. 4 comma 1 possono essere concessi benefici quali patrocinio, contributi, beni comunali e attrezzature di proprietà dell'Ente, per la realizzazione di progetti e manifestazioni di carattere culturale, ricreativo, celebrativo, di educazione ambientale, di aggregazione giovanile, di promozione dello sport e di valorizzazione delle attività economiche a condizione che:

- a) L'attività istituzionale perseguita, risultante dallo statuto o dall'atto costitutivo depositato in Comune e deliberato dai rispettivi organi, sia svolta per le materie sopra elencate ed in sintonia con le finalità perseguite dall'Amministrazione Comunale e in conformità dello Statuto del Comune;
- b) Gli interessati inoltrino al Sindaco, entro il 30 Settembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce la richiesta, con annessa istanza di concessione di benefici, o per eventi non prevedibili almeno 60 giorni prima della realizzazione della stessa.

L'istanza per la richiesta di **Patrocinio** redatta su modulistica del Settore di competenza, deve contenere:

- dati del richiedente;
- programma dettagliato della manifestazione o della iniziativa per la quale si richiede il Patrocinio.



Qualora vi fosse la necessità di richiedere anche un **contributo** è necessario integrare la documentazione sopra elencata con:

- preventivo di spesa comprendente le principali voci previste coerenti con la manifestazione/evento;

Si precisa che **non si concedono contributi** per:

- acquisto di beni durevoli che terminato la manifestazione restino in capo al richiedente;
- acquisto di materiali e derrate finalizzate alla somministrazione di alimenti e bevande;
- Tasse o imposte versate al Comune di Caselle T.se;
- Marche da bollo e diritti di segreteria versate anche verso altri Enti.

2. Nell'istanza di cui sopra devono essere indicati eventuali contributi derivanti da altre fonti e la dichiarazione dei mezzi finanziari ed operativi e delle strutture che l'Ente o l'Associazione intendono utilizzare.

3. I beneficiari devono altresì impegnarsi formalmente a presentare, a consuntivo, entro 60 giorni dallo svolgimento della manifestazione, idoneo rendiconto delle spese sostenute con il contributo comunale. La mancata presentazione dello stesso nei termini indicati preclude la possibilità di erogazione di futuri contributi ai beneficiari inadempienti e implica l'obbligo di restituzione da parte del beneficiario di un eventuale acconto ove già liquidato (come da Art. 8 di codesto Regolamento). Il rendiconto della manifestazione dovrà consistere in un elenco analitico delle spese sostenute e delle eventuali altre entrate (ulteriori contributi, oblazioni, sponsorizzazioni, ecc.) che hanno permesso la realizzazione delle iniziative.

Al rendiconto andrà allegata la documentazione contabile fiscalmente corretta (fattura, ricevuta fiscale o scontrino parlante) secondo la normativa vigente, dalla quale si evincano chiaramente la natura dei beni acquistati e delle prestazioni ricevute e i dati dell'Associazione /Ente, anche per acquisti a mezzo digitale.

4. Non è possibile beneficiare di Patrocinio e contributi o svolgere eventi sul territorio Comunale qualora si abbiano debiti insoluti verso l'Amministrazione.

Art. 8 Erogazione del contributo

Le spese delle manifestazioni celebrative e commemorative, organizzate su richiesta dell'Amministrazione, saranno a totale carico del Comune.

1. Fermo restando quanto sopra esposto il finanziamento erogato dal Comune per



manifestazioni, iniziative e progetti non potrà superare l'80% dell'importo della spesa effettivamente sostenuta per la realizzazione degli stessi.

2. Il pagamento del contributo verrà effettuato secondo le modalità di seguito riportate:
 - a) Eventuale acconto in misura non superiore al 70% del contributo concesso dall'Amministrazione Comunale, previa valutazione dell'Amministrazione;
 - b) Versamento della restante quota successivamente all'adozione del provvedimento che approva il rendiconto dell'iniziativa presentato nei tempi stabiliti all'Art.7 di codesto Regolamento.

Tali modalità non valgono per le convezioni o contratti sottoscritti tra il Comune di Caselle e Enti, Associazioni, ecc... in corso di validità che prevedano una diversa modalità di pagamento.

3. In caso di mancata realizzazione dell'iniziativa o di mancata presentazione del rendiconto, l'eventuale acconto erogato dovrà essere restituito all'Ente entro 60 giorni dalla comunicazione inviata dal Comune.
4. I beneficiari dei contributi devono rendicontare le spese sostenute, come previsto dalla Corte dei Conti- Regioni Friuli Venezia Giulia-Sez. Giurisdizionale - Sentenza del 17/02/2014, e hanno l'obbligo della tenuta di scritture contabili e di conservazione dei titoli di spesa per un periodo non inferiore ad anni cinque.

Art. 9 Interventi straordinari. Disciplina

1. Per iniziative e manifestazioni non comprese fra quelle previste dal presente Regolamento, che hanno carattere straordinario e non ricorrente, organizzate nel Territorio Comunale e per le quali la Giunta ritenga che sussista un interesse generale della comunità tale da giustificare, su richiesta degli organizzatori, un intervento del Comune, il contributo può essere accordato se esiste in bilancio la disponibilità dei mezzi finanziari necessari.
2. La concessione dell'uso temporaneo di locali, spazi, strutture ed attrezzature per le iniziative e manifestazioni di cui al precedente comma avviene secondo le specifiche normative Nazionali, regionali o i Regolamenti Comunali vigenti.

Art. 10 Condizioni che regolano gli interventi del Comune

1. Il Comune rimane comunque estraneo a qualsiasi rapporto o obbligazione che si costituisca fra persone, enti pubblici o privati, associazioni, fondazioni o comitati nei confronti di soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni



professionali e qualsiasi altra prestazione.

2. Il Comune non assume responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono dal Comune contributi annuali, anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti dallo stesso nominati. Nessun rapporto od obbligazione di terzi potrà esser fatto valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberarne la revoca nei limiti predetti.
3. La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.

CAPO II - ATTIVITÀ PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA E DELL'ISTRUZIONE E DELLO SPORT

Art. 11 Attività culturali

1. Gli interventi del Comune per promuovere e sostenere le attività culturali sono destinati in particolare ad Enti Pubblici e Privati, Istituzioni e Fondazioni, Associazioni e Comitati che:
 - a) effettuano servizi ed iniziative culturali destinate alla popolazione del Comune;
 - b) organizzano nel Comune premi letterari, convegni, seminari di studi, mostre, esposizioni, rassegne ed altre manifestazioni aventi finalità culturali, artistiche, scientifiche e sociali che abbiano rilevante interesse per la comunità e concorrano in misura notevole alla sua valorizzazione;
 - c) effettuano attività rivolte a promuovere la conoscenza e la valorizzazione delle bellezze naturali e monumentali, delle biblioteche, degli archivi, ed altri beni ed opere che costituiscono patrimonio della comunità;
 - d) organizzano e sostengono sul territorio Comunale attività teatrali, musicali, di cinema d'essai ed altre manifestazioni di particolare pregio culturale ed artistico;
 - e) organizzano attività che, attraverso manifestazioni, rievocazioni storiche, esibizioni, gruppi folcloristici, conservano e valorizzano antiche tradizioni storiche e culturali locali;
 - f) promuovono l'organizzazione di feste religiose tradizionali in occasione della



ricorrenza del Santo Patrono o di altre manifestazioni religiose comprese nelle tradizioni locali;

g) sostengono l'attività di corpi musicali, bandistici, concertistici che hanno ricaduta sul territorio del Comune di Caselle T.se.

Art. 12 Benefici nel settore scolastico

1. Il Comune esercita le funzioni allo stesso attribuite dalla legge, per assicurare il diritto allo studio, e per l'assistenza scolastica, promuovendo attività integrative e di sostegno a vantaggio della comunità amministrata e dell'organizzazione scolastica.
2. Il Comune promuove la diffusione dell'istruzione mediante interventi ed iniziative costituiti in particolare da:
 - contributi per attività parascolastiche integrative, corsi extrascolastici, erogati agli organi collegiali o Istituti Comprensivi;
 - organizzazione, presso le scuole o la biblioteca comunale, di laboratori di lettura e di discipline diverse rivolti agli alunni delle scuole.

Art. 13 Attività Sportive

Verranno erogati contributi a sostegno di associazioni sportive dovranno essere elargiti in via prioritaria a quelle società che promuovono sul territorio comunale attività sportive a favore della collettività. Tali enti devono essere iscritti al RUNTS o al RAS (registro unico nazionale delle attività sportive dilettantistiche), in base alla normativa vigente.

CAPO III - SVILUPPO DELL'ECONOMIA E DELL'OCCUPAZIONE

Art. 14 Interventi per la valorizzazione delle attività economiche

1. Le funzioni del Comune per promuovere e sostenere la valorizzazione dei settori economici di maggior rilevanza o tradizione, con il fine di incrementare l'occupazione, e di favorire le iniziative di Associazioni di categoria, anche locali, rappresentative della realtà economica cittadina, sono esercitate mediante interventi rivolti in particolare:
 - a) al concorso per l'organizzazione di fiere, mostre, esposizioni, rassegne e simili manifestazioni, sia che si tengano sul territorio del Comune, sia che siano al di fuori di esso, quando accolgano una significativa partecipazione delle attività produttive esercitate nel Comune;
 - b) al concorso per l'effettuazione di iniziative collettive di promozione e pubblicizzazione dei prodotti locali, quando l'adesione alle stesse sia aperta a tutte le aziende operanti nel settore aventi sede nel Comune e la partecipazione



effettiva rappresenti adeguatamente il settore produttivo interessato;

- c) al concorso per manifestazioni ed iniziative qualificanti per l'immagine delle comunità e del suo patrimonio ambientale, artistico e storico, delle produzioni tipiche locali, che abbiano per fine di incrementare i flussi turistici verso il territorio comunale.

CAPO IV - BENEFICI ASSISTENZIALI

Art. 15 Finalità ed attuazione degli interventi del Comune

1. Il Comune, esercita le funzioni allo stesso attribuite nel settore organico dei servizi sociali attraverso enti esterni o consorziati, come da normativa vigente, con interventi nei seguenti settori:
 - a) protezione ed assistenza di persone e famiglie in condizioni di particolare disagio economico e sociale, sia di carattere permanente che temporaneo, prive di sufficienti mezzi di sussistenza e con l'eventuale carico di persone inabili;
 - b) tutela degli anziani, assicurando agli stessi adeguati mezzi di sussistenza, tempestività degli interventi sanitari, agevole mobilità sul territorio comunale; assumendo iniziative che proteggano il loro diritto a continuare ad essere parte, con dignità e rispetto, delle loro famiglie e della comunità locale della quale sono componenti;
 - c) protezione della maternità, promozione dei diritti dell'infanzia e della adolescenza;
 - d) prevenzione delle situazioni di disagio e devianza giovanile ed iniziative per la prima assistenza ed il recupero dei soggetti a provvedimenti delle autorità giudiziarie minorili;
 - e) protezione delle persone portatrici di handicap con il fine di garantire il rispetto della dignità, della libertà e dell'autonomia della persona handicappata, promuovendone il recupero funzionale e sociale e la piena integrazione nella famiglia, nella società, nella scuola e nel lavoro;
 - f) recupero di persone in situazioni di particolare difficoltà e disagio socioeconomico, per tossicodipendenze, malattie mentali ed altre cause di emarginazione.



Art. 16 Contributi ad enti ed associazioni

1. Possono essere erogati contributi a Enti Pubblici o privati e ad Associazioni, anche di volontariato, operanti nel territorio comunale per il perseguimento dei propri scopi istituzionali.
2. Per le domande e la concessione dei contributi si applicano le norme di cui ai precedenti Artt. 4 e 7.
3. I contributi saranno assegnati, con deliberazione della Giunta Comunale, tenendo conto:
 - a) della condizione di svantaggio dei soggetti beneficiati;
 - b) dei risultati conseguiti.

Art. 17 Enti ed associazioni religiose

1. Sempre nel rispetto delle norme procedurali di cui al precedente art. 4 possono essere elargiti contributi diretti al concorso per la realizzazione di iniziative di carattere socio-educativo e di aggregazione giovanile, o di interesse per la collettività, organizzate da Enti ed Associazioni religiose.
2. Per le stesse finalità possono altresì essere valutate concessioni in uso di beni comunali, secondo quanto previsto dal Regolamento Comunale in materia o alle singole Convenzioni stipulate con il Comune.

CAPO V - INTERVENTI CONCESSI A PERSONE FISICHE

Art. 18

Le persone fisiche, a seguito di bandi/avvisi approvati dall' Ente, dovranno presentare relativa istanza e documentazione prevista a mezzo di dichiarazione sostitutiva ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445. In caso di accoglimento sarà corrisposto il contributo previsto dal bando.

L'Ente si riserva di effettuare le opportune verifiche ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445.

Art. 19

La pubblicazione degli atti di concessione ed elenco dei soggetti beneficiari è soggetta alle disposizioni del D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013 art. 26 e 27, attraverso la pubblicazione di un elenco (in formato tabellare) nella sezione Amministrazione trasparente Sovvenzioni,



contributi, sussidi vantaggi economici Atti di concessione, per la durata di anni cinque, contati dal 1° Gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione.

CAPO VI - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

Art. 20 Entrata in vigore del regolamento

Il presente regolamento avrà decorrenza dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione. La sua entrata in vigore comporterà l'annullamento e l'abrogazione di ogni precedente disposizione in materia.